

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2261 del 18/04/2024
Oggetto	AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 592 DEL 31/03/2014 (E SUCCESSIVE MODIFICHE) INTESTATA ALLA DITTA REI PROGETTI SRL. ATTIVITÀ: UTILIZZO IN AGRICOLTURA DI FANGHI DI DEPURAZIONE PROVENIENTI DALL'INDUSTRIA AGROALIMENTARE (INSERIMENTO DITTA EMILIANA CONSERVE SOCIETA' AGRICOLA SPA) E STOCCATI PRESSO L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI ALSENO (PC), LOC. SALICETO - STRADA DELLE CATELLANE.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2317 del 17/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciotto APRILE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 592 DEL 31/03/2014 (E SUCCESSIVE MODIFICHE) INTESATA ALLA DITTA REI PROGETTI SRL.

ATTIVITÀ: UTILIZZO IN AGRICOLTURA DI FANGHI DI DEPURAZIONE PROVENIENTI DALL'INDUSTRIA AGROALIMENTARE (INSERIMENTO DITTA EMILIANA CONSERVE SOCIETA' AGRICOLA SPA) E STOCCATI PRESSO L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI ALSENO (PC), LOC. SALICETO - STRADA DELLE CATELLANE.

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 2773 del 30/12/04, "*Primi indirizzi alle province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 326 del 04/03/2019 "*Disposizioni urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione*";

### Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 592 del 31/03/2014, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Alseno con provvedimento conclusivo del procedimento n. 4/2014, acclarato al prot. n. 4343 del 17/06/2014, per l'attività di "*utilizzo fanghi di depurazione in agricoltura provenienti dall'industria agroalimentare*" svolta dalla ditta REI PROGETTI SRL (C.F. 00428740344 - sede legale in Via Fantelli n. 4/A, Parma) nello stabilimento sito in Alseno (PC), Loc. Saliceto - Strada delle Catellane, comprendente unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
  - autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- l'AUA sopra citata è stata successivamente aggiornata con Determinazione della Provincia di Piacenza n. 157 del 27/01/2015 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 2/2015 del 12/02/2015) e con

Determinazioni Dirigenziale ARPAE Det-Amb n. 2228 del 7/07/2016 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 6/2016 del 12/06/2016), n. 246 del 19.01.2017 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 1/2017 del 30.01.2017), n. 3563 del 07.07.2017 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 3/2017 del 07.08.2017), n. 3080 del 18.06.2018 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 3533/2018 del 26.06.2018), n. 388 del 29/01/2021 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 1/2021 del 24/02/2021, acclarato al prot. n. 2065 in pari data), n. 3603 del 14/07/2023 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 5/2023 del 27/07/2023, acclarato al prot. n. 10969 in pari data) e n. 3617 del 14/07/2023 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 6/2023 del 27/07/2023, acclarato al prot. n. 10985 in pari data);;

- con nota acquisita al prot. Arpae n. 42810 del 05/03/2024, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta "REI PROGETTI SRL" (C.F. 00428740344) con sede legale in Via Fantelli n. 4/A, Parma);
- con nota prot. n. 48755 del 13/03/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice "utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura" (rif. Attività n. 9 del 09/04/2024 Sinadoc 11645/2024) risulta che:

- la ditta in oggetto REI PROGETTI SRL ha avanzato istanza al fine di ottenere l'autorizzazione ad utilizzare in agricoltura i fanghi biologici (cod. EER 020305) provenienti dall'impianto di depurazione a fanghi attivi ubicato in Comune di Podenzano (PC), Strada Provinciale n. 10, di proprietà della Ditta EMILIANA CONSERVE SOCIETA' AGRICOLA SPA (P.I 00697400349 - Sede legale in Busseto PR, Via Vivaldi n. 7);
- pertanto la ditta istante REI PROGETTI SRL provvederà ad inserire, tra i produttori di fanghi biologici, la suddetta Ditta EMILIANA CONSERVE SOCIETA' AGRICOLA SPA, in particolare per il suddetto impianto ubicato in Comune di Podenzano (PC), Strada Provinciale n. 10;
- la Ditta EMILIANA CONSERVE SOCIETA' AGRICOLA SPA risulta in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale da ultimo riesaminata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE con Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 2528 del 17/05/2023;
- tali fanghi di depurazione verranno stoccati presso l'impianto di stoccaggio sito in Alseno (PC), Loc. Saliceto, Strada delle Catellane per il successivo utilizzo in agricoltura, ai sensi del D.Lgs. 99/1992;

**Atteso che:**

- con nota prot. n. 52235 del 19/03/2024 è stato richiesto, al Comune di Alseno, il parere relativamente alla modifica non sostanziale di cui trattasi;
- con nota prot. n. 52244 del 19/03/2024 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di ARPAE relativamente alla modifica non sostanziale in argomento;
- con nota prot. n. 55398 del 22/03/2024, come rettificata con nota prot. n. 62332 del 03/04/2024, il Servizio Territoriale di ARPAE, ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale, in considerazione che, con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 2528/2023:  
*"la Ditta EMILIANA CONSERVE SOCIETA' AGRICOLA SPA, risulta autorizzata all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, [...] idonei alla produzione di fanghi conformi ai requisiti di norma e correttamente stabilizzati;*  
*-pertanto, si ritiene assolta la caratterizzazione analitica preventiva, anche in relazione agli esiti degli accertamenti analitici eseguiti ai sensi del paragrafo XVIII, punto 5 della Del. G.R. 2773/04, che evidenziano la conformità del fango ai limiti contenuti nel D.Lgs. 99/92 e nella D.G.R. 2773/04 come modificata dalla D.G.R. 326/2019";*
- con nota prot. n. 3577 del 26/03/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 57623 del 27/03/2024, il Comune di Alseno ha trasmesso parere favorevole alla modifica non sostanziale di cui trattasi;

**Vista** l'autorizzazione alla gestione del centro di trattamento (R12) e messa in riserva (R13) per rifiuti speciali (fanghi di depurazione) della Ditta REI Progetti, ubicato in comune di Alseno, rinnovata da questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni con Determinazione Dirigenziale n. det-amb 1715 del 07/06/2016, aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. det-amb n. 375 del 28/01/2021;

**Verificato**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria sulla base della documentazione prodotta, che la modifica introdotta è da considerarsi, in base a quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere con l'aggiornamento dell'AUA vigente richiesto dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

## **DETERMINA**

per quanto indicato in narrativa

**1. di aggiornare**, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 592 del 31/03/2014, (come successivamente modificata con gli atti richiamati in premessa), rilasciata dal SUAP di Alseno con provvedimento conclusivo del procedimento n. 4/2014, acclarato al prot. n. 4343 del 17/06/2014, per l'attività, svolta dalla ditta REI PROGETTI SRL (C.F. 00428740344), di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione provenienti dall'industria agroalimentare e stoccati presso l'impianto sito in Comune di Alseno (PC), Loc. Saliceto - Strada delle Catellane, **sostituendo i punti 1) 2) e 3) del dispositivo, con i seguenti:**

**"1. di adottare** - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività svolta dalla Ditta REI Progetti S.r.l. (COD. FISC 00428740344), avente sede legale in Parma (PR), via Fantelli n. 4/a ed impianto sito in Comune di Alseno, Loc. Saliceto, Strada delle Catellane di cui la Ditta stessa è titolare, per una quantità massima di **8.500 t/anno** di fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque a servizio dei sotto indicati stabilimenti:

1. Solana S.p.a. di Maccastorna (LO) - cod. EER 020305;
2. Annoni S.p.a. di Busseto (PR) - cod. EER 020204;
3. Rodolfi Mansueto S.p.a. (PR) - cod. EER 020305;
4. Lapi Gelatine S.p.a. (FI) – cod. EER 020204;
5. Lesaffre Italia S.p.A. (PR) - cod. EER 020305;
6. Società Cooperativa Agricola O.P.A.S. (MO) - cod. EER 020204;

**7. Emiliana Conserve Societa' Agricola Spa, stabilimento di Podenzano (PC) - cod. EER 020305;**

I fanghi potranno essere oggetto di miscelazione (R12) fra di loro, purché aventi stesso codice EER, ed inoltre il singolo fango o la miscela di fanghi dello stesso EER potranno essere miscelati con il digestato – EER 190606 – prodotto negli impianti della Ditta INALCA S.p.a. di Pegognaga (MN) e/o di Ospedaletto Lodigiano (LO);

**2. di dare atto** che la presente autorizzazione comprende e sostituisce il seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lettera f) del D.P.R. n. 59/2013 - autorizzazione all'utilizzo agronomico di fanghi di depurazione, ai sensi del D. Lgs. n. 99/1992;

**3. di stabilire**, fermo restando quanto previsto dal Piano di distribuzione fanghi presentato con l'istanza richiamata in premessa, le **seguenti prescrizioni** relativamente all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione:

- a) devono essere rispettate tutte le prescrizioni impartite dal D. Lgs. n. 99/92, dalle Deliberazioni di G.R. n. 2773 del 30/12/2004 (come modificata dalla Deliberazione n. 285 del 14.02.2005), n. 1801 del 7/11/2005, n. 297 del 13/3/2009 e n. 326 del 04/03/2019;
- b) nel caso di adozione dell'operazione R12 nel centro di stoccaggio, il fango o la miscela di fanghi con identico codice EER potrà essere oggetto di miscelazione/condizionamento con un quantitativo di digestato (EER 190606), prodotto dalla Ditta INALCA S.p.a. di Pegognaga (MN) e/o di Ospedaletto Lodigiano (LO), non superiore al 49%;
- c) il quantitativo massimo di fanghi impiegabili (in miscela o meno) in agricoltura non potrà superare le **8.500 t/anno** e il digestato - EER 190606 – utilizzabile nel trattamento di miscelazione dei fanghi, non potrà superare le **4.165 t/anno**;
- d) la quantità massima di fango, nel rispetto del limite massimo annuo complessivo di cui al punto c), utilizzabile per singolo produttore e tipologia di provenienza del fango, non potrà superare il limite previsto dalla seguente tabella:

IMPIANTO	EER	QUANTITATIVO MAX DI FANGO RIUTILIZZABILE IN AGRICOLTURA	RAPPORTO QUANTITATIVO MAX DI FANGO MISCELABILE CON DIGESTATO	
			51% fango tal quale	49% digestato
Solana Spa	020305	5.000 t. tal quale	2.550 t.	2.450 t.
Annoni Spa	020204	2.000 t. tal quale	1.020 t	980 t.
Rodolfi Mansueto S.p.A.	020305	3.000 t. tal quale	1.530 t.	1.470 t.
Lapi Gelatine S.p.A.	020204	3.000 t. tal quale	1.530 t.	1.470 t.
Lesaffre Italia S.p.A.	020305	2.000 t tal quale	1.020 t	980 t.
Società Cooperativa Agricola O.P.A.S.	020204	2.000 t. tal quale	1.020 t.	980 t.
<b>Emiliana Conserve Societa' Agricola Spa, stabilimento di Podenzano (PC)</b>	<b>020305</b>	<b>600 t. tal quale</b>	<b>306 t.</b>	<b>194 t.</b>

- e) il fango (o la miscela) deve sempre subire un efficace trattamento di stabilizzazione da cui risulti un abbattimento minimo delle sostanze sospese volatili effettivamente presenti compreso nei valori del 35-45%;
- f) i produttori dei fanghi sono tenuti, ai sensi del paragrafo XVIII, punto 5 della Del.G.R. 2773/04 s.m.i., all'esecuzione di accertamenti analitici sui fanghi così come prodotti, secondo la seguente frequenza:
- Solana S.p.a., **trimestrale**, (impianto di depurazione dei reflui di "attività agro-industriale stagionale" superiore a 100.000 A.E.);
  - Annoni S.p.a., **semestrale**, (impianto di depurazione dei reflui agro-industriali inferiore a 100.000 A.E.);
  - Rodolfi Mansueto S.p.a., **semestrale**, (impianto di depurazione dei reflui agro-industriali inferiore a 100.000 A.E.);
  - Lapi Gelatine S.p.a., **semestrale**, (impianto di depurazione dei reflui agro-industriali inferiore a 100.000 A.E.);
  - Lesaffre Italia S.p.A., **semestrale**, (impianto di depurazione dei reflui agro-industriali inferiore a 100.000 A.E.);
  - Società Cooperativa Agricola O.P.A.S., **semestrale**, (impianto di depurazione dei reflui agro-industriali inferiore a 100.000 A.E.);
  - **Emiliana Conserve Società Agricola S.p.A. stabilimento di Podenzano (PC)- trimestrale (impianto di depurazione dei reflui provenienti da "attività agro-industriale stagionale" superiore a 100.000 A.E.);**
- g) i risultati di tali accertamenti dovranno essere trasmessi con la medesima frequenza al soggetto utilizzatore e ad Arpae. La mancata trasmissione degli accertamenti analitici da parte dei produttori, preclude per l'utilizzatore, la possibilità di spandimento del fango; quest'ultimo, pertanto, è tenuto a verificare che l'Arpae di Piacenza abbia ricevuto con regolarità, secondo le frequenze sopra indicate ed indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, le analisi del fango prodotto dalle Ditte titolari degli impianti di depurazione;
- h) sul digestato prodotto dalla ditta Inalca S.p.a., stabilimento di Pegognaga (MN) e stabilimento di Ospedaletto Lodigiano (LO), nel caso di impiego in miscelazione con i fanghi autorizzati, dovranno essere svolti accertamenti analitici, similmente a quelli previsti per i fanghi stessi, con frequenza almeno semestrale. Copia dei relativi certificati dovrà essere trasmessa tempestivamente all'Arpae di Piacenza;
- i) il titolare dell'autorizzazione (utilizzatore) è tenuto, ai sensi del paragrafo XVIII comma 6. della Delibera G.R. n. 2773/2004 (così come aggiornata dalla D.G.R. n. 326 del 04/03/2019), prima dell'utilizzo agronomico di ciascuna partita omogenea dei fanghi stoccati, ad effettuare almeno un accertamento analitico nel rispetto delle disposizioni del paragrafo XVI e secondo il protocollo previsto dal paragrafo 4 della citata Delibera. La documentazione relativa a tale accertamento dovrà costituire parte integrante della notifica di utilizzazione di cui al successivo punto j);

- j) la prescritta notifica d'inizio delle operazioni di utilizzazione, di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 99/1992, dovrà pervenire, completa di tutta la documentazione prevista (analisi del fango, dei terreni interessati, colture previste, titoli di disponibilità, consenso allo spandimento, ecc...), entro i 10 giorni lavorativi antecedenti l'inizio delle operazioni di recupero alla Arpa di Piacenza (SAC e Servizio Territoriale) ed al Comune interessato dalle stesse operazioni. La notifica dovrà tra l'altro specificare la tipologia dei fanghi apportati per ogni superficie omogenea, che potrà essere utilizzata solo con un tipo di fango (o miscela) per annata agraria, per un quantitativo stimato in base alle risultanze degli accertamenti analitici effettuati prima dell'utilizzo agronomico di ciascuna partita omogenea dei fanghi stoccati;
- k) l'utilizzo dei fanghi è consentito:
- sui suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica non superiore al 5%;
  - in terreni situati ad una distanza superiore a 100 m dal perimetro del centro abitato indicato dagli strumenti urbanistici locali, escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi isolati;
- l) prima della scadenza della presente autorizzazione, deve essere effettuato (a richiesta) il programma di controllo dei suoli utilizzati per lo spandimento dei fanghi di cui al paragrafo XIV – punto 1/b - della D.G.R. n. 2773/2004 e s.m.i.;
- m) il titolare dell'autorizzazione deve inviare alla SAC dell'Arpa di Piacenza, entro la fine di febbraio di ogni anno, la "scheda riassuntiva" riferita all'anno solare precedente, come definita nell'Appendice 1 della D.G.R. n. 2773/2004 e s.m.i.;
- n) devono essere rispettate le misure di tutela previste dagli artt. 30 – 33 – 34 – 35 – 36 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, approvato con Deliberazione G. R. n. 40 del 21/12/2005 (tutela delle Zone Vulnerabili da nitrati e tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici);
- o) devono essere rispettate sia le norme contenute nel PTCP (artt. 14, 17 e 35) che le norme tecniche stabilite nel PRG del comune di Alseno (art. 16 punto 13);
- p) la gestione del centro di stoccaggio, ubicato presso l'Az. Agr. Saliceto del Comune di Alseno dovrà avvenire secondo quanto previsto dall'autorizzazione rinnovata, da ultimo, con la determina della SAC dell'Arpa di Piacenza n. 1715 del 07.06.2016. In particolare, all'interno di ogni singolo setto dovrà essere stoccata una sola tipologia di fango. A tal fine dovrà essere comunicato agli enti competenti (Arpa e Comune), oltre alle date di inizio e chiusura del lotto funzionale (con l'indicazione del fango/digestato) nonché di avvio della caratterizzazione analitica e dell'avvenuto svuotamento dello stoccaggio, anche la procedura di bonifica dell'impianto in seguito alla modifica del fango stoccato;
- q) l'interramento dei fanghi potrà avvenire con il ricorso all'utilizzo della tecnica della disonatura, rispetto a quello dell'aratura, qualora la stessa ne garantisca il corretto funzionamento;
- r) nel caso di miscelazione dei fanghi con il digestato, non operano le deroghe e le semplificazioni previste esclusivamente per i fanghi di depurazione provenienti dall'industria agroalimentare e, pertanto, per l'utilizzo della miscela sopra citata, dovranno essere rispettate le disposizioni ed i limiti previsti dal D.Lgs. 99/92 e dalla D.G.R. n. 2773 e loro s.m.i. per tutte le altre tipologie di fanghi di depurazione;
- s) il provvedimento finale di A.U.A. dovrà essere trasmesso, a cura del titolare della stessa autorizzazione, ai produttori dei fanghi di cui alla precedente lettera d) per consentire, ad opera di questi ultimi, di assolvere a quanto prescritto al punto f);”

## **2. di dare atto che:**

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 592 del 31/03/2014, (come successivamente modificata), rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo del procedimento n. 4/2014, acclarato al prot. n. 4343 del 17/06/2014 e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Alseno per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento n. 4/2014, acclarato al prot. n. 4343 del 17/06/2014, da parte dello Sportello Unico del Comune di Alseno;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai

- sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
  - l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
  - l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
  - il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

**La Dirigente**

Dott.ssa Anna Callegari

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**